



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9241 del 2013, proposto dalla signora Adelina Scotti Belli, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Carro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gaetano Gutierrez in Roma, via Andrea Doria n. 40,

contro

il Comune di Bacoli non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3587/2012, resa tra le parti, concernente diniego condono edilizio e demolizione di opere abusive

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le brevi note depositate dalla parte appellante, ai sensi dell'art. 84, co. 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020,

richiamato dall'art. 25 del decreto-legge, n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021, il Cons. Carla Ciuffetti, dati per presenti i difensori delle parti ai sensi del citato art. 84, co. 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, richiamato dall'art. 25 del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020;

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame l'interessata avversa la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento n. 26893/2006, recante rigetto di richiesta di permesso di costruire in sanatoria e ingiunzione di demolizione di opere abusive, in esecuzione dell'ordinanza n. 217/2003.

L'unico motivo di gravame è rubricato "*error in iudicando - eccesso di potere - violazione del giusto procedimento ed omessa istruttoria difetto di motivazione*": il Tar avrebbe erroneamente respinto il ricorso di primo grado basandosi solo sul provvedimento adottato dal Comune di Bacoli, senza un'effettiva istruttoria e una congrua motivazione, nonché in mancanza dei pareri del responsabile del procedimento e della Commissione edilizia comunale e della dovuta valutazione in ordine al bilanciamento degli interessi pubblici e privati e alla possibilità di irrogare sanzioni meno gravi della demolizione; le opere controverse avrebbero sostanzialmente lavori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria di un immobile già esistente, per le quali, quindi, sarebbe stato ammissibile il condono edilizio.

2. La causa, chiamata all'udienza in data 18 maggio 2021, è stata trattenuta in decisione.

3. Dalla documentazione in atti risulta che le opere realizzate dall'appellante sono intervenute su un manufatto rurale, sito in zona sottoposta a vincolo di

inedificabilità e di divieto di incrementi di volume dal Piano territoriale dei Campi Flegrei. Dopo sequestro dell'immobile disposto dai Vigli Urbani, l'interessata aveva presentato, in data 15 aprile 2003, una richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria ex art. 9, co. 4, l. n. 47/1985 e, in data 5 novembre 2003, una richiesta di condono edilizio.

4. Il Collegio non ravvisa i profili di erroneità della pronuncia impugnata dedotti dall'appellante.

Come correttamente rilevato dal Tar, il provvedimento avverso è congruamente motivato con riferimento alla circostanza che *“l'opera ha comportato, in violazione degli articoli 11, 12 e 13 delle norme di attuazione del P.T.P. dei Campi Flegrei, un incremento volumetrico su un immobile realizzato in area sottoposta a vincolo”*. Comunque, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa in tema di sanatoria delle opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell'ipotesi di reiezione della domanda, l'onere motivazionale è attenuato (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2020, n. 5663). Anche in questo grado di giudizio non è contestata da parte dell'appellante la preesistenza di vincoli rispetto all'opera e la difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente alla data di esecuzione dell'intervento edilizio. Tale intervento non è riconducibile a restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, sicché in base all'art. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, non poteva essere concesso il richiesto condono edilizio. Risulta infatti dal rapporto del comando della Polizia Municipale in data 17 ottobre 2002, tra l'altro, l'innalzamento del solaio di parte del preesistente manufatto e la costruzione ad esso attaccata di altro manufatto di 80 mq. Ne consegue che un tale organismo edilizio costituisce opera del tutto nuova rispetto alla precedente, realizzata successivamente alla posizione dei vincoli. Perciò, deve essere respinta la tesi dell'appellante che fa leva sulla preesistenza della struttura sulla quale erano state realizzate le nuove opere.

Deve essere respinta anche la tesi della stessa interessata secondo la quale l'Amministrazione non avrebbe effettuato alcun bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati, prima di ingiungere la demolizione, poiché la natura vincolata di tale provvedimento *“non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso”* (Cons. Stato, AP, 17 ottobre 2017, n. 9).

Resta indimostrata l'asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle nuove opere senza compromissione di quella preesistente.

Infine, non assume portata viziante la mancanza sia del parere del responsabile del procedimento che la stessa appellante assume non essere obbligatorio, sia del parere della Commissione edilizia comunale, che, nel procedimento di rilascio di concessione edilizia in sanatoria, *“considerata la mancanza di espressa previsione normativa e la specialità del procedimento, deve essere considerato facoltativo”* (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 2 novembre 2009, n. 6784).

5. Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto.

Nulla sulle spese del grado di giudizio, non essendosi costituito il Comune appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla sulle spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati.

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Antonella Manzione, Consigliere

Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

L'ESTENSORE

Carla Ciuffetti

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI